

**Table A2.3 Country scores for the sub-dimensions of the typology around 2000**

## Disability policy typology -- situation around 2000

	Dimension x - compensation (values from 0-50)										SUM
	1 coverage	2 minimum disab.level	3 level for full disability	4 benefit generosity	5 permanence of benefits	6 medical assessment	7 vocational assessment	8 sickness ben. level	9 sickness ben. duration	10 UE benefit level & durat.	
Australia	5	5	5	1	2	4	2	1	5	2	32
Austria	2	3	4	2	1	1	5	3	2	2	25
Belgium	3	2	3	1	4	2	4	3	2	2	26
Canada	1	1	1	1	4	1	0	2	1	1	13
Denmark	5	3	1	4	4	3	1	2	2	2	27
France	3	2	1	3	1	2	4	2	5	2	25
Germany	2	5	3	2	1	3	3.5	4	4	2	29.5
Italy	3	2	0	3	1	1	3	3	3	3	22
Korea	0	3	0	1	2	1	0	0	1	1	9
Mexico	0	3	4	0	3	2	5	2	3	5	27
Netherlands	4	5	2	5	3	1	1	3	3	2	29
Norway	5	3	0	5	5	5	2	5	2	2	34
Poland	2	3	4	4	2	2	3	4	2	4	30
Portugal	3	2	3	5	4	1	4	2	5	2	31
Spain	3	4	1	4	5	0	3	2	4	4	30
Sweden	5	5	1	5	3	3	1	4	4	3	34
Switzerland	5	4	3	4	4	4	2	4	2	1	33
Turkey	2	2	3	2	5	3	0	2	3	3	25
U.K.	3	1	2	1	2	3	1.5	1	2	4	20.5
USA	3	1	2	3	4	4	1	2	0	1	21
OECD(20)	3.0	3.0	2.2	2.8	3.0	2.3	2.3	2.6	2.8	2.4	26.2

	Dimension y - integration (values from 0-50)										SUM
	1 coverage consistency	2 assessment structure	3 employer responsibility	4 supported employment	5 subsidised employment	6 sheltered employment	7 rehabilitation programme	8 rehabilitation timing	9 benefit suspension	10 work incentives	
Australia	4	4	4	3	2	3	1	3	4	2	29
Austria	2	3	1	4	4	2	5	4	0	3	28
Belgium	3	3	2	1	5	2	2	3	2	0	23
Canada	1	0	4	3	2	2	1	0	5	4	22
Denmark	2	5	2	5	5	2	5	5	3	5	39
France	5	2	2	2	5	2	1	2	0	3	24
Germany	4	0	3	5	4	3	5	5	3	3	35
Italy	4	2	4	1	1	2	0	2	0	2	18
Korea	0	0	1	2	3	2	1	2	0	3	14
Mexico	2	2	0	0	0	0	0	1	0	3	8
Netherlands	4	2	3	2	1	5	2	2	5	4	30
Norway	4	2	3	2	4	3	5	3	5	0	31
Poland	5	2	2	0	4	4	2	2	0	3	24
Portugal	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	16
Spain	4	3	3	1	3	3	4	4	0	2	27
Sweden	3	3	5	2	4	2	5	4	5	0	33
Switzerland	4	3	1	1	1	3	5	3	0	2	23
Turkey	3	2	0	0	1	0	2	1	0	0	9
U.K.	2	2	4	3	1	2	1	3	4	5	27
USA	0	0	4	5	1	2	1	1	5	4	23
OECD(20)	3.0	2.1	2.5	2.1	2.7	2.3	2.5	2.6	2.1	2.5	24.2

**Table A2.4 Country scores for the sub-dimensions of the typology around 1985**

Disability policy typology – situation around 1985

	Dimension x - compensation (values from 0-50)										SUM
	1 coverage	2 minimum disab.level	3 level for full disability	4 benefit generosity	5 permanence of benefits	6 medical assessment	7 vocational assessment	8 sickness ben. level	9 sickness ben. duration	10 UE benefit level & durat.	
Australia	5	5	5	1	4	4	2	1	5	2	34
Austria	2	3	4	2	4	1	5	3	2	2	28
Belgium	3	2	3	1	4	2	4	3	3	2	27
Canada	1	1	1	1	4	1	0	2	1	1	13
Denmark	5	3	1	4	4	4	2	2	4	2	31
France	3	2	1	3	1	2	4	2	5	2	25
Germany	2	3	4	2	4	4	5	4	4	2	34
Italy	3	2	3	3	4	2	5	3	3	5	33
Korea	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Mexico	0	3	4	0	4	3	5	2	3	5	29
Netherlands	4	5	2	5	5	1	4	5	3	4	38
Norway	5	3	0	5	5	5	5	5	2	2	37
Poland	1	3	4	4	2	1	1	4	2	4	26
Portugal	3	2	3	4	4	3	4	2	5	3	33
Spain	1	4	1	4	5	0	5	3	4	4	31
Sweden	5	4	1	5	3	4	2	4	5	3	36
Switzerland	5	3	3	4	4	5	2	4	2	1	33
Turkey	2	2	3	2	5	3	0	2	3	5	27
U.K.	3	1	2	1	2	3	5	1	3	4	25
USA	3	1	2	3	4	4	1	2	0	1	21
OECD(20)	2.8	2.6	2.4	2.7	3.6	2.6	3.1	2.7	3.1	2.7	28.2

	Dimension y - integration (values from 0-50)										SUM
	1 coverage consistency	2 assessment structure	3 employer responsibility	4 supported employment	5 subsidised employment	6 sheltered employment	7 rehabilitation programme	8 rehabilitation timing	9 benefit suspension	10 work incentives	
Australia	2	2	1	0	0	2	0	2	3	2	14
Austria	2	3	1	0	4	1	3	2	0	3	19
Belgium	3	3	2	0	3	2	2	2	2	0	19
Canada	1	0	1	1	1	2	1	0	5	1	13
Denmark	1	4	2	0	3	2	4	2	2	5	25
France	5	1	1	0	3	2	1	2	0	2	17
Germany	4	0	1	1	4	2	5	4	2	3	26
Italy	2	2	1	0	0	0	0	2	0	1	8
Korea	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3
Mexico	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3	6
Netherlands	2	1	1	0	0	4	0	0	2	2	12
Norway	3	1	2	0	4	2	5	2	4	0	23
Poland	1	1	1	0	1	1	0	0	0	3	8
Portugal	3	2	2	0	1	1	0	1	1	1	12
Spain	4	1	2	0	2	2	4	2	0	2	19
Sweden	3	3	2	0	5	1	3	2	3	0	22
Switzerland	4	2	1	0	1	2	5	3	0	2	20
Turkey	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	5
U.K.	2	1	1	1	0	2	0	1	2	2	12
USA	0	0	1	1	1	2	0	1	3	4	13
OECD(20)	2.2	1.5	1.2	0.2	1.7	1.6	1.8	1.5	1.5	1.9	14.8

**Table A2.1 Classification for the compensation dimension of the policy typology**

<i>DIMENSION</i>	<i>5 points</i>	<i>4 points</i>	<i>3 points</i>	<i>2 points</i>	<i>1 point</i>	<i>0 point</i>
<b>X. Compensation</b>						
x1. Coverage	total population (residents)	some of those out of the labour force (e.g. congenital)	labour force plus means-tested non-contrib. scheme	labour force with voluntary self-insurance	labour force	employees
x2. Minimum disability level	0-25%	26-40%	41-55%	56-70%	71-85%	86-100%
x3. Disability level for full benefit	< 50%	50-61%	62-73%	74-85%	86-99%	100%
x4. Maximum benefit level	RR $\geq$ 75%, reasonable minimum	RR $\geq$ 75%, minimum not specified	75 > RR $\geq$ 50%, reasonable minimum	75 > RR $\geq$ 50%, minimum not specified	RR < 50%, reasonable minimum	RR < 50%, minimum not specified
x5. Permanence of benefits	strictly permanent	de facto permanent	self-reported review only	regulated review procedure	strictly temporary, unless fully (= 100%) disabled	strictly temporary in all cases
x6. Medical assessment	treating doctor exclusively	treating doctor predominantly	insurance doctor predominantly	insurance doctor exclusively	team of experts in the insurance	insurance team and two-step procedure
x7. Vocational assessment	strict own or usual occupation assessment	reference is made to one's previous earnings	own-occupation assessment for partial benefits	current labour market conditions are taken into account	all jobs available taken into account, leniently applied	all jobs available taken into account, strictly applied
x8. Sickness benefit level	RR = 100% also for long-term sickness absence	RR = 100 / $\geq$ 75% for short-/long-term sickness absence	RR $\geq$ 75 / $\geq$ 50% for short-/long-term sickness absence	75 > RR $\geq$ 50% for any type of sickness absence	RR $\geq$ 50 / < 50% for short-/long-term sickness absence	RR < 50% also for short-term sickness absence
x9. Sickness benefit duration	one year or more, short or no wage payment period	one year or more, significant wage payment period	six-twelve months, short or no wage payment period	six-twelve months, significant wage payment period	less than 6 months, short or no wage payment period	less than 6 months, significant wage payment period
x10. Unemployment benefit level and duration	DI > UE level, short duration of unemployment	DI > UE level, long duration of unemployment	similar levels, short duration of unemployment	similar levels, long duration of unemployment	DI < UE level, short duration of unemployment	DI < UE level, long duration of unemployment

**Table A2.2 Classification for the integration dimension of the policy typology**

<i>DIMENSION</i>	<i>5 points</i>	<i>4 points</i>	<i>3 points</i>	<i>2 points</i>	<i>1 point</i>	<i>0 point</i>
<b>Y. Integration</b>						
y1. Coverage consistency	all programmes accessible	minor discrepancy, flexible mixture	minor discrepancy, restricted mixture	major discrepancy, flexible mixture	major discrepancy, restricted mixture	strong differences in eligibility
y2. Assessment structure	same agency for assessment for all programmes	one agency for integration, benefits co-ordinated	same agency for benefits and vocational rehabilitation	one agency for integration, benefits not co-ordinated	different agencies for most programmes	different agencies for all kinds of assessments
y3. Employer responsibility	major obligations towards employees and new applicants	some obligations towards employees and new applicants	major obligations towards employees, less for applicants	some obligations towards employees, none for applicants	no obligations at all, but dismissal protection	no obligations of any kind
y4. Supported employment	strong programme, permanent option	strong programme, only time-limited	intermediary, also permanent	intermediary, only time-limited	very limited programme	not existent
y5. Subsidised employment	strong and flexible programme, with a permanent option	strong and flexible programme, but time-limited	intermediary, either permanent or flexible	intermediary, neither permanent nor flexible	very limited programme	not existent
y6. Sheltered employment	strong focus, with significant transition rates	strong focus, but largely permanent employment	intermediary focus, with some "new" attempts	intermediary focus, "traditional" programme	very limited programme	not existent
y7. Vocational rehabilitation	compulsory rehabilitation with large spending	compulsory rehabilitation with low spending	intermediary view, relatively large spending	intermediary view, relatively low spending	voluntary rehabilitation with large spending	voluntary rehabilitation with low spending
y8. Timing of rehabilitation	in theory and practice any time (e.g. still at work)	in theory any time, in practice not really early	early intervention increasingly encouraged	generally de facto relatively late intervention	after long-term sickness or for disability recipients	only for disability benefit recipients
y9. Benefit suspension	two years or more	at least one but less than two years	more than 3 but less than 12 months	up to three months	some, but not for disability benefits	none
y10. Work incentives	permanent in-work benefit provided	benefit continued for a considerable (trial) period	income beyond pre-disability level allowed	income up to pre-disability level, also partial benefit	income up to pre-disability level, no partial benefit	some additional income allowed

***5.3 Ratifica della Convenzione n.159 del 1983 dell'OIL sulla riqualificazione professionale e l'occupazione delle persone handicappate.***

Il Governo italiano, nel corso del 2000, ha provveduto a ratificare la Convenzione n.159 dell'OIL che fornisce direttive agli Stati membri per conseguire l'obiettivo del recupero professionale dei soggetti svantaggiati.

L'accelerazione di tale adempimento istituzionale, rinviato per molti anni in attesa di un radicale intervento di riforma della legge n.482 del 1968, è stato conseguente alla entrata in vigore della legge n.68 e all'emanazione delle discipline attuative di dettaglio, interventi che hanno consentito il ripensamento dell'intera disciplina secondo il principio dell'integrazione lavorativa del disabile.

In effetti, il contenuto della convenzione si sostanzia nell'invito a porre in essere misure positive dirette a garantire l'effettiva uguaglianza nelle opportunità di accesso al mondo del lavoro, in un progetto globale di integrazione socio-lavorativa e, nello sviluppo di tale progetto, ad intraprendere percorsi formativi e di riqualificazione professionale volti all'inserimento nel mondo del lavoro, con particolare riferimento alle aree connotate da particolare svantaggio sociale, con la contestuale previsione di momenti di verifica periodica circa l'impatto concreto di tali politiche di promozione occupazionale.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Il testo della Convenzione, trasmesso in data 27 giugno 2000 agli Assessori regionali e provinciali, alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, alle Associazioni rappresentative dei disabili ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, è consultabile in appendice.

PARTE SECONDA

IL QUADRO DI RIFERIMENTO  
IN AMBITO REGIONALE

## **PARTE SECONDA**

### **IL QUADRO DI RIFERIMENTO IN AMBITO REGIONALE**

#### **1. Metodo di indagine e contenuti del piano di lavoro**

La documentazione pervenuta dalle regioni e dalle province autonome, a norma dell'articolo 21 della legge n.68, che viene pubblicata integralmente nella successiva sezione, riporta i dati concernenti l'attuazione della legge a livello territoriale.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di acquisire elementi specifici ed informazioni omogenee, ha provveduto, sin dall'inizio dell'anno 2000, a fornire a tutte le amministrazioni regionali indicazioni circa i contenuti delle notizie utili da comunicare, sia per quanto concerne l'attuazione della legge n.68, sia per l'attività di gestione e gli adempimenti amministrativi di competenza.

Con riferimento all'anno 2000, sono pervenute risposte da circa la metà delle regioni. Il livello di conoscibilità è quindi piuttosto parziale, anche se non va trascurato che il periodo di riferimento coincide con il primo anno di applicazione della legge di riforma, con le conseguenti difficoltà di avvio anche determinate dalla regionalizzazione della funzione di collocamento. Per quanto riguarda l'anno 2001, le informazioni pervenute si differenziano in maniera piuttosto evidente nei contenuti ed anche nelle chiavi di lettura: in taluni casi, sono stati forniti prevalentemente dati numerici, in altri, è stata privilegiata la sintesi narrativa degli interventi, talvolta gli elementi cognitivi sono accompagnati da valutazioni di merito.

La diversità delle impostazioni ha comportato non poche difficoltà nella interpretazione e nella sintesi delle informazioni, data la complessità e la frequente interdisciplinarietà delle iniziative.

Dall'esame delle relazioni, emergono tuttavia dei comuni denominatori nelle modalità di assolvimento degli adempimenti attuativi della legge, nonché per la concertazione degli atti di indirizzo da sottoporre agli organi regionali sulle problematiche della legge di riforma. Per quanto attiene all'attivazione di particolari strumenti di implementazione dell'azione di inserimento lavorativo dei disabili, le singole esperienze risultano variegata e di estremo interesse, poiché innovative e efficaci.

Nella seguente sezione si procede, preliminarmente, in via deduttiva, esaminando per argomenti, e sintetizzando in via generale le scelte metodologiche e di merito che presiedono all'attività di applicazione, i singoli ambiti di intervento, per trarne le prime conclusioni in ordine alle comuni soluzioni. Questo percorso consente di porre in evidenza, oltre al dato fattuale, le concrete difficoltà incontrate a livello locale nell'odierna fase di prima attuazione, le logiche risolutive, le problematiche più diffuse, il grado di funzionamento degli istituti regolati dalla legge, le eventuali patologie del sistema per future correzioni o aggiustamenti.

Vengono poi segnalate, a titolo esemplificativo e per ciascun argomento, le esperienze che si sono ritenute particolarmente significative, per il tipo di scelta operata o perché maggiormente indicative per la valutazione sul funzionamento.



**2. LE AREE DI ANALISI: ORIENTAMENTI COMUNI ED ESPERIENZE RILEVANTI.**

Gli argomenti di riferimento che guidano la seguente ricognizione sono quelli individuati nell'ultima e definitiva nota di richiesta alle regioni delle informazioni, trasmessa da questa Amministrazione in data 11 marzo 2002, finalizzata a delineare una griglia comune di lavoro e a fornire un quadro omogeneo di riferimento per la lettura e l'analisi delle informazioni.

**a) Situazione atti regionali di regolazione e di indirizzo**

La costituzione dei nuovi organi preposti alla funzione di collocamento, a seguito della svolta regionalista, e la predisposizione delle strutture di supporto alle assunzioni obbligatorie, disegnata dalla legge n.68 del 1999, come si è più volte accennato, hanno seguito due percorsi distinti ma complementari, convergenti nell'azione propositiva e programmatica delle moderne politiche per l'impiego.

Nella prima parte di questa trattazione sono state illustrate le caratteristiche della rilevazione effettuata, con scadenze periodiche, a livello di amministrazione centrale, al fine di ottenere un quadro completo dell'apparato amministrativo sul quale si predispongono i compiti operativi connessi all'avviamento al lavoro.

In questa sezione si esporranno i risultati del monitoraggio svolto nei primi due anni di attuazione della legge, attraverso il dettaglio fornito dalla tabella sintetica utilizzata per la rilevazione.

La partenza del nuovo sistema è legata, principalmente, all'emanazione della legge regionale o degli atti amministrativi che recepiscono i principi della legge nazionale di riforma e della normativa di esecuzione per la concreta applicazione a livello locale.

Allo stato, otto regioni hanno effettuato interventi normativi per l'attuazione della legge n.68, con provvedimenti di carattere generale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Toscana, Veneto); deve precisarsi, tuttavia, che l'articolo 20 della legge n.68 riconosce alle regioni e province autonome la possibilità di conformarsi alle disposizioni attuative della legge nazionale nell'ambito delle rispettive competenze<sup>1</sup>, con l'unico vincolo del perseguimento dello scopo, e che per le regioni Sardegna e Valle d'Aosta il decentramento amministrativo dei servizi per l'impiego è stato attuato, con decreti legislativi specifici, come previsto dal decreto legislativo n.469 del 1997, solo nell'aprile dello scorso anno.

Oltre alla emanazione di un provvedimento avente carattere generale e spesso in aggiunta a questo, si è talvolta fatto ricorso ad un intervento legislativo o amministrativo più puntuale; in particolare, interventi individuali si sono registrati per l'istituzione dei Fondi regionali e dei relativi organi di gestione (articolo 14 della legge), spesso disciplinati, nella loro specificità, nel contesto delle leggi di bilancio, nonché per la costituzione e la composizione dei Comitati tecnici e per la definizione dei criteri che concorrono alla formazione della graduatoria unica.

---

<sup>1</sup> Con sentenza n.84 del 30 marzo 2001 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'articolo 20 della legge, nella parte in cui prescrive anche alle province autonome di Trento e Bolzano l'obbligo di conformarsi alle norme di esecuzione della legge medesima aventi carattere generale, assumendo che solo fonti normative statali, espressione della funzione di indirizzo e coordinamento costituiscono un vincolo per le Province autonome, "limitatamente al conseguimento degli obiettivi e dei risultati in essi stabiliti". Una potestà normativa secondaria non può quindi far sorgere, nei confronti delle predette Province, un obbligo di conformazione di natura generale, poiché si porrebbe in posizione sovraordinata rispetto a competenze normative costituzionalmente garantite.

Quanto alla istituzione dei nuovi organi preposti alle politiche per l'impiego, per il compimento del processo di decentramento, si è provveduto con i provvedimenti organizzativi a ciò diretti; al momento, le Commissioni regionali tripartite e le Commissioni uniche provinciali, previste dal citato decreto legislativo n.469 risultano costituite e funzionanti nella maggior parte delle regioni, con le peculiarità riscontrabili nelle Province autonome e nelle regioni a statuto speciale.

Lo stato di costituzione dei servizi per l'impiego e dei Comitati tecnici è invece ancora in fase di completamento; <sup>2</sup> si evidenzia, sotto tale profilo, un ritardo piuttosto marcato nelle regioni del centro-sud, soprattutto in termini di concreta operatività, a regime, dei centri per l'impiego, spesso costituiti ma non ancora funzionanti e con spiccate differenziazioni tra le province anche nello stesso ambito regionale.

Nonostante tali difficoltà soprattutto in alcune aree territoriali, deve registrarsi lo sforzo rilevante da parte delle autonomie regionali di assicurare la piena applicazione dei principi della legge n.68, spesso con il ricorso a strumenti transitori di raccordo che consentano, da parte delle esistenti strutture, una gestione della materia delle assunzioni obbligatorie allineata con la nuova impostazione normativa.

Decisivo, in tale fase, è il ruolo dei Gruppi di lavoro e dei Tavoli tecnici a carattere interprovinciale, esperienza comune a molte realtà regionali, con la frequente partecipazione dei comuni, costituiti per la programmazione e il coordinamento delle iniziative volte ad assicurare e a potenziare il servizio di collocamento mirato in favore dei lavoratori disabili. A tali organi sono spesso affidate competenze di studio e di gestione trasversali rispetto alle molteplici componenti (il profilo sanitario, le problematiche giuslavoristiche, le implicazioni sociali e assistenziali e le esigenze gestionale ed organizzative) che confluiscono nel sistema delle assunzioni obbligatorie. Né va trascurato il forte ruolo propositivo e di

---

<sup>2</sup> Per un approfondimento tecnico si rinvia al Rapporto Isfol sullo stato di costituzione dei servizi per l'impiego, di recente pubblicazione.

impulso che gli stessi rivestono nei confronti degli organi regionali istituzionali, che ne raccolgono le analisi e i risultati in atti normativi e di indirizzo.

\*\*\*\*\*

*Le tabelle delle pagine seguenti espongono, per ciascuna regione, lo stato di avanzamento istituzionale della legislazione regionale, finalizzata all'attuazione della legge n. 68.<sup>3</sup>*

---

<sup>3</sup> La scheda originale di rilevazione trasmessa alle regioni per il monitoraggio periodico è consultabile in appendice.

<b>Regione</b>	<b>ABRUZZO</b>
<b>Commissione Regionale</b>	istituita con L.R.76/98
<b>Commissione Provinciale</b>	istituita con L.R.76/98
<b>Legge/atti amministrativi della Regione in attuazione della L.68/99</b>	L.R. n.14 del 18.4.2001 recante "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili in attuazione della L.12.3.99, n.68"; con d.g.r. 935/01 sono stati determinati i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione ed al versamento delle somme di cui all'art.5, L.68/99
<b>Stato di costituzione servizi per l'impiego</b>	costituiti con L.R.76/98; in corso di attivazione il Servizio per l'Inserimento Lavorativo degli Utenti Svantaggiati (S.I.L.U.S.) presso ciascuna provincia; istituito il Comitato di coordinamento istituzionale presso la regione per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
<b>Comitato Tecnico</b>	operativo a Teramo e L'Aquila; gli altri si costituiranno secondo progetto di delibera di Giunta regionale
<b>Graduatorie</b>	non esiste ancora un quadro di riferimento completo
<b>Fondo Regionale</b>	istituito con L.R.14/01; con d.g.r.1076/01 è stato costituito il Comitato di gestione del Fondo; in fase di definizione la bozza di regolamento per il funzionamento del Fondo; con d.g.r. 82/02 sono stati individuati i criteri di ripartizione delle risorse alle province L.R.14/01
<b>Esperienze significative</b>	è stato attivato, in seno all'Ente Strumentale Abruzzo Lavoro, l'Osservatorio sull'Inclusione Sociale (Monitoraggio sul Collocamento Obbligatorio al 31.12.2001)

<b>Regione</b>	<b>BASILICATA</b>
<b>Commissione Regionale</b>	istituita con L.R. 29/98
<b>Commissione Provinciale</b>	istituita con L.R.29/98
<b>Legge/atti amministrativi della Regione in attuazione della L.68/99</b>	L.R. n.28 del 20.7.2001 recante "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili"; la Commissione Permanente per l'Impiego ha approvato uno schema di convenzione per l'inserimento mirato e programmato dei soggetti protetti, che potrà, d'intesa tra le parti, essere adattato alle specificità economiche territoriali di competenza
<b>Stato di costituzione servizi per l'impiego</b>	costituiti con d.g.r. 66/02 e d.g.r.1386/01 (8 sono operativi)
<b>Comitato Tecnico</b>	costituiti con d.g.r. 66/02 e d.g.r.1386/01 (8 sono operativi)
<b>Graduatorie</b>	istituite con d.g.r. 59/01: sono state formulate e pubblicate in entrambe le province, esclusi orfani e vedove
<b>Fondo Regionale</b>	con L.R.13/02 è stata istituita la Commissione regionale per la gestione del Fondo; con delibera della Giunta regionale sono stati approvati i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento nel Fondo regionale, del contributo di cui al co.3, art.5 della L.68/99, nonchè la periodicità con la quale il datore di lavoro deve trasmettere al servizio competente copia delle ricevute dei pagamenti a tale titolo effettuati
<b>Esperienze significative</b>	